

STATUTO UNIONE "DELLA COSTA E DEI MONTI SARACENI"

TRA I COMUNI DI SANT'ANGELO DI BROLO E PIRAINO

TITOLO I PRINCIPI FONDAMENTALI

ART. 1 OGGETTO

1. Il presente statuto stabilisce, ai sensi dell'art. 32 TUEL e del vigente ordinamento Amministrativo degli Enti Locali della Regione Sicilia, le norme fondamentali sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Unione denominata "Della Costa e dei Monti Saraceni" composta dal Comune di Sant'Angelo di Brolo e dal Comune di Piraino, per la gestione associata di funzioni, attività e servizi.
2. La partecipazione potrà essere ampliata ad altri Comuni contermini dell'Unione. L'allargamento dovrà essere approvato con deliberazione del Consiglio dell'Unione, che stabilirà contestualmente le condizioni di ingresso, con le procedure di voto previste dalle modifiche statutarie e previo parere obbligatorio e vincolante da parte dei Consigli comunali dei due Comuni.

ART. 2 OBIETTIVI PROGRAMMATICI

1. L'Unione persegue l'obiettivo generale dell'autogoverno e, nel perseguimento delle finalità e degli obiettivi propri, agisce nel rispetto dei principi previsti dall'ordinamento dei Comuni in quanto compatibili.
2. E' scopo dell'Unione, tenendo conto delle specifiche ed individuali ma omogenee peculiarità che caratterizzano il territorio su cui insiste, promuovere lo sviluppo dell'intera area e la crescita delle comunità che la costituiscono, attraverso la gestione associata di attività, funzioni e servizi. In particolare, l'Unione nasce per favorire lo sviluppo sociale, attraverso l'integrazione delle comunità interessate e lo sviluppo economico con un processo di razionalizzazione delle spese e creando economia di scala. A questo si aggiunge il potenziamento, l'ottimizzazione e la qualità dei servizi erogati nei comuni componenti l'Unione con principi improntati ad efficienza ed efficacia. Obiettivo prioritario è anche l'utilizzo delle risorse economico-finanziarie, umane e strumentali in un'ottica di analisi costi-benefici, da effettuare collettivamente.
3. Sono obiettivi generali dell'Unione:
 - a) Armonizzare l'esercizio delle funzioni e dei servizi rispetto a quelli prima gestiti dai singoli Comuni, assicurando un uso equo delle risorse;
 - b) Ampliare il grado di efficienza, di efficacia e di maggiore economicità, delle attività rivolte alla collettività.
 - c) Definire un assetto organizzativo volto al potenziamento dei servizi *de quibus*.
 - d) Favorire e migliorare la qualità della vita delle popolazioni dando una maggiore vivibilità rispetto al contesto ambientale in cui risiede.
 - e) Favorire i rapporti sociali e commerciali tra le comunità degli enti che fanno parte dell'Unione.

W/8/11

4. Nel perseguimento di tali obiettivi, l'Unione assume il metodo e gli strumenti della programmazione, raccordandoli con quelli dei comuni aderenti e degli altri Enti pubblici operanti nell'ambito territoriale e informando i rapporti con essi al principio della leale collaborazione; organizza l'apparato burocratico secondo criteri di responsabilità e di separazione funzionale tra l'indirizzo politico e gestione; promuove la semplificazione dell'attività amministrativa; osserva il principio della mutua solidarietà nella determinazione di tasse, tariffe e contributi sui servizi ad essa affidati .
5. In particolare, i settori e le aree di intervento unitario riguardano:
 - a. turismo;
 - b. sport;
 - c. beni e attività culturali;
 - d. ambiente e territorio;
 - e. servizi socio-assistenziali e scolastici;
 - f. politiche giovanili e di genere;
 - g. associazionismo e volontariato;
 - h. sviluppo nuove tecnologie;
 - i. attività produttive;
 - j. funzioni comunali di esclusiva competenza statale;.
 - k. funzioni e attività istituzionali (es ragioneria, utc, assistente sociale, etc.)
 - l. Servizi pubblici locali
6. Con deliberazione dei consigli comunali, modificativa del presente Statuto, all'Unione potranno essere attribuiti ulteriori funzioni e/o attività.

ART. 3 DURATA

1. L'Unione ha una durata di venti anni decorrenti dalla data di sottoscrizione dell'atto costitutivo, il cui schema sarà approvato dai Consigli comunali di tutti gli enti aderenti.
2. Alla scadenza, salvo diversa determinazione dei Consigli comunali degli enti di appartenenza, essa si scioglierà.

ART. 4 RECESSO E SCIoglIMENTO

1. Con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 30/2000, è ammessa la recessione unilaterale da parte di un singolo comune, a condizione che siano trascorsi almeno cinque anni dalla data di sottoscrizione dell'atto costitutivo.
2. Gli effetti del recesso decorreranno dall'esercizio finanziario successivo alla comunicazione, che comunque, dovrà avvenire entro il 30 giugno.
3. In caso di scioglimento, il Presidente pro tempore assume le funzioni di commissario liquidatore ed esercita tutti i poteri previsti dalla legge per la chiusura di tutti i rapporti attivi e passivi dell'ente.
4. Nei casi di cui ai commi precedenti, i lavoratori provenienti dai comuni, siano essi a tempo indeterminato, a tempo determinato o lavoratori socialmente utili, torneranno ad avere identico rapporto di lavoro con gli enti di provenienza.

ART. 5 SEDE

1. La sede legale dell'Unione è allocata nel Comune di Piraino, mentre la sede operativa dell'Unione sarà ubicata nel Comune di Sant'Angelo di Brolo. Al fine di avvicinare le

12/8/11

rispettive Comunità, i rispettivi Comuni si impegnano ad individuare i locali delle due sedi nelle zone più prossime ai confini e specificatamente nelle Contrade di Salinà di Piraino e Mosé-Calabrò di Sant'Angelo di Brolo.

2. I suoi organi ed i suoi uffici possono rispettivamente, riunirsi ed avere sedi distaccate anche in luoghi diversi, purché nell'ambito territoriale dell'Unione.
3. Presso la sede dell'Ente è individuato apposito spazio, aperto al pubblico riservato agli avvisi relativi all'attività dell'Unione.
4. L'Unione, nel rispetto della vigente normativa, dovrà istituire l'Albo pretorio *on line*.

ART. 6

STEMMA E GONFALONE

1. L'Unione avrà lo stemma che riporti gli stemmi dei due Comuni e la scritta "Unione della Costa e dei Monti Saraceni" e potrà dotarsi di un gonfalone il cui contenuto sarà deliberato dal Consiglio dell'Unione.
2. La riproduzione e l'uso dello stemma e del gonfalone sono consentiti previa autorizzazione del Presidente.

ART. 7

FUNZIONI, ATTIVITA' E SERVIZI

1. Saranno gestiti dall'Unione le seguenti attività, funzioni e servizi:
 - a. sviluppo e promozione del turismo e dei beni culturali;
 - b. organizzazione di eventi sportivi sovra comunali;
 - c. tutela del patrimonio fluviale del Torrente Sant'Angelo e valorizzazione a fini sportivi e turistici dello stesso;
 - d. istituzione e gestione dell'anagrafe canina e prevenzione del randagismo;
 - e. servizio di Protezione civile;
 - f. azioni per la prevenzione degli incendi e attività di pronto intervento in caso di calamità naturali;
 - g. servizio di polizia municipale;
 - h. Servizi demografici;
 - i. Servizi di statistica;
 - j. Incentivazione, valorizzazione e promozione delle attività produttive;
 - k. rapporti con le Istituzioni scolastiche;
 - l. informazione istituzionale;
 - m. Politiche sociali di integrazione tra le popolazioni delle comunità che fanno parte dell'Unione (Es. consulte giovanili integrate, iniziative per gli anziani, come gite, incontri ricreativi, etc.);
 - n. La formazione e l'aggiornamento del personale dei Comuni che fanno parte dell'Unione, anche con interscambi periodici tra soggetti diversi;
 - o. Reperimento di risorse comunitarie, statali e regionali mediante la partecipazione a bandi, concorsi e simili;
 - p. L'ottimizzazione della gestione dei servizi ambientali ed idrici;
 - **q. Realizzazione e gestione discarica di materiali inerti.**
2. Le funzioni ed i servizi dovranno essere svolti privilegiando lo strumento della programmazione, determinando gli obiettivi, nell'ambito dei bilanci di previsione, mediante la definizione di progetti e la predisposizione di indicatori per il loro costante monitoraggio.

12/8/4

ART. 8
TRASFERIMENTO FUNZIONI

1. L'effettivo trasferimento delle competenze conferite all'Unione viene deliberato, di norma, entro la fine del mese di settembre, con decorrenza dall'anno successivo, dai Consigli comunali a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. Detto trasferimento si perfeziona mediante una deliberazione di recepimento da parte dell'Unione. In detta deliberazione, anche con rinvio alle eventuali soluzioni transitorie ed interlocutorie, previste dagli atti comunali, dovranno chiaramente essere indicate le condizioni organizzative e finanziarie idonee ad evitare che, nella successione della titolarità dei rapporti, possano determinarsi forme di pregiudizio alla continuità delle prestazioni e/o dei servizi che ne derivano.
2. L'individuazione delle competenze che si intendono trasferite viene concordata tra i comuni. Essa presuppone l'acquisizione degli elementi tecnici ed economici e la valutazione di globale fattibilità espressa dai responsabili dei servizi.
3. Soltanto a seguito dell'effettivo trasferimento delle competenze, l'Unione diviene titolare di tutte le funzioni amministrative occorrenti alla loro gestione, e ad essa direttamente competono le annesse tasse, tariffe e contributi sui servizi dalla stessa gestiti, ivi compresa la loro determinazione, accertamento e prelievo.
4. Qualsiasi conflitto di competenza fra l'Unione ed uno o più Comuni è risolto con le modalità di cui al comma 3 del precedente art. 4.

ART. 9
ORGANI

Sono organi dell'Unione:

- il Presidente;
- il Consiglio dell'Unione;
- la Giunta dell'Unione.

ART. 10
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE

1. Ciascun Comune è rappresentato nel Consiglio dell'Unione tassativamente da quattro consiglieri comunali designati dalla maggioranza e da due consiglieri designati dalla minoranza. La maggioranza e la minoranza sono quelle uscite dalle elezioni. La formazione di eventuali nuovi gruppi in seno ai consigli comunali non fa mutare gli equilibri in seno al consiglio dell'Unione. I componenti sono eletti in un'unica e contestuale votazione a scrutinio segreto dove ciascun consigliere può esprimere un solo voto.
2. La prima riunione del Consiglio è convocata dal Sindaco del Comune sede legale dell'Unione. Il Presidente sarà eletto tra i Consiglieri dell'Unione. In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente e, in caso di assenza di entrambi, presiede il componente del consiglio più anziano di età.
3. La presidenza del Consiglio è attribuita con votazione a scrutinio segreto nel corso della prima adunanza. Il Presidente viene eletto con le modalità previste per l'elezione del Presidente del Consiglio Comunale. Il Consiglio dell'Unione elegge con le stesse modalità previste per l'elezione del vicepresidente del Consiglio comunale, il Vicepresidente.
4. Il Consiglio, laddove si dimetta o decada dalla carica uno dei componenti, viene integrato con altro soggetto rappresentativo delle componenti di cui al precedente comma 1 del presente articolo.
5. Il Consiglio, ogni qualvolta si proceda alle elezioni amministrative, viene integrato dai nuovi rappresentanti.

12/8/11

ART. 11 COMPETENZE

1. Il Consiglio è espressione degli interessi dei Comuni che costituiscono l'Unione e, pertanto, ne è l'organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo.
2. Il Consiglio deve:
 - a. approvare gli atti fondamentali (bilancio di previsione e suoi allegati, Conto consuntivo).
 - b. Nell'esercizio delle sue funzioni, il Consiglio può occuparsi oltreché delle competenze espressamente indicate dalla normativa vigente, anche di:
 - I. studio e programmazione intercomunale degli strumenti di pianificazione;
 - II. programmazione sovracomunale dei servizi affidati in gestione all'Unione o ad essi correlati;

ART. 12 SESSIONI E CONVOCAZIONI

1. L'attività del Consiglio si svolge in sessione ordinaria o straordinaria.
2. Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti all'approvazione del bilancio di previsione e di rendiconto della gestione.
3. Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni liberi prima del giorno stabilito; quelle straordinarie almeno tre; in caso di eccezionale urgenza, la convocazione può avvenire anche ventiquattr'ore prima.
4. La convocazione del Consiglio e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare è disposta dal Presidente di sua iniziativa, o su richiesta di almeno un terzo dei componenti il Consiglio, o da parte del Presidente dell'Unione; in tal caso la riunione deve tenersi entro venti giorni, a pena di decadenza dall'iscrizione degli argomenti all'ordine del giorno e purché essi siano documentati in una apposita proposta di deliberazione. Le modalità di convocazione saranno le stesse di quelle relative alla convocazione dei Consigli comunali.
5. L'integrazione dell'ordine del giorno con ulteriori argomenti da trattare, in aggiunta a quelli iscritti all'o.d.g. può avvenire solo fino a 24 ore prima del giorno in cui è stata convocata la seduta.
6. Allo scopo di dare adeguata pubblicità ai cittadini, l'avviso di convocazione deve essere pubblicato nell'Albo pretorio *on line* dei comuni che fanno parte dell'Unione.
7. Le sedute del Consiglio di regola sono pubbliche e le votazioni sono espresse a scrutinio palese, salvo che la trattazione non riguardi argomenti che comportino valutazioni ed apprezzamenti su persone. In tal caso la votazione avverrà a scrutinio segreto.
8. Il Consiglio è validamente riunito con la presenza della metà più uno dei componenti; in caso di insussistenza del numero legale, si rinvia di un'ora la seduta; qualora dopo un'ora continui a mancare il numero legale, la seduta proseguirà il giorno successivo alla stessa ora, alla presenza di almeno un terzo dei componenti. Le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei presenti, salvi i casi in cui la legge preveda una maggioranza diversa.
9. La sede principale per le riunioni del Consiglio non coinciderà con la sede legale dell'Unione e si alternerà con le stesse modalità della sede legale dell'Ente di cui all'art. 5 comma 1 del presente Statuto fermo restando che le riunioni potranno tenersi anche in luoghi diversi, purché nell'ambito territoriale dell'Unione.
10. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si rinvia alla legislazione vigente.

12/8/11

ART. 13

STATUS GIURIDICO ED ECONOMICO DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO

1. Lo *status* giuridico dei componenti il Consiglio sarà quello previsto dalla legislazione per i Consiglieri comunali.
2. Lo *status* economico prevede che ai componenti del consiglio non viene corrisposta alcuna indennità, né gettone di presenza.

ART. 14

GIUNTA DELL'UNIONE

1. La Giunta è composta dai Sindaci dei Comuni che fanno parte dell'Unione.
2. La presidenza della Giunta è attribuita al Sindaco del Comune che assume la presidenza dell'Unione, e la vice Presidenza all'altro Sindaco e durano in carica per due anni e 6 mesi . Per gli ulteriori periodi di eguale durata si procederà in alternanza tra i due Comuni e così via; in caso di assenza o impedimento del Presidente, lo stesso è sostituito dal componente più anziano.
3. La carica di Presidente non é legata alla persona fisica che svolge le funzioni di Sindaco nel Comune cui spetta la Presidenza ma é esercitata da chi in quel particolare periodo rappresenta il Comune stesso.
4. Per i primi 2 anni e sei mesi il Presidente sarà il Sindaco del Comune di Sant'Angelo di Brolo.

ART. 15

COMPETENZE DELLA GIUNTA

1. La Giunta è l'organo esecutivo di governo dell'ente ed impronta la propria attività ai principi di legalità, trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità.
2. Essa adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente, nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal Consiglio. In particolare, verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.
3. Riferisce ogni anno al consiglio in sede di rendiconto della gestione, sulla sua attività.
4. La Giunta compie tutti gli atti che non sono dalla legge, dallo statuto, e dai regolamenti, riservati al Consiglio.
5. Lo *status* giuridico dei componenti è quello previsto dalla legislazione per gli assessori, mentre quello economico è a titolo gratuito.

ART. 16

FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA

1. La Giunta è presieduta dal Presidente dell'Unione, che coordina l'attività dei suoi componenti e stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, tenendo conto anche dei punti e dalle proposte curate dai singoli componenti.
2. Le sedute sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni sono adottate con la maggioranza dei presenti.
3. Le sedute non sono pubbliche.
4. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si applica la legislazione nazionale e regionale in materia.

12/8/11

ART. 17
PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE

1. Il Presidente della Giunta è anche presidente dell'Unione; egli esercita tutte le funzioni che non sono attribuite al Consiglio ed alla Giunta.
2. Il Presidente rappresenta l'Unione ed è l'organo responsabile dell'amministrazione. Ha inoltre competenza e poteri di indirizzo e di coordinamento sull'attività degli altri componenti la Giunta, nonché di vigilanza e controllo delle strutture gestionali ed esecutive.
3. Egli può delegare, a scopo organizzativo e con valenza interna, le proprie competenze agli altri componenti la Giunta dell'Unione.
4. In caso di assenza o impedimento, ogni Sindaco è sostituito dal proprio Vicesindaco.

ART. 18
INVIO DEGLI ATTI AI COMUNI ADERENTI ALL'UNIONE

1. Tutti gli atti fondamentali e soggetti a pubblicazione, dovranno essere inviati mediante posta elettronica certificata ai comuni aderenti e pubblicati contestualmente nell'Albo pretorio *on line* dell'Unione.

TITOLO II
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI CITTADINI

ART. 19
PARTECIPAZIONE POPOLARE

1. L'Unione informa la propria attività ai principi della partecipazione popolare, garantendone l'effettivo esercizio per la tutela di situazioni giuridiche soggettive e di interessi collettivi incidenti nella sfera di competenza e nell'ambito del suo territorio.
2. L'Unione assicura alla popolazione, attraverso le forme previste dal presente Statuto e dal Regolamento, le condizioni per intervenire direttamente nei confronti degli organi elettivi, contribuendo alla fase di impostazione delle decisioni che essi dovranno assumere sui temi di interesse generale relativi alla programmazione dell'attività amministrativa o sui temi specifici aventi interesse rilevante per l'Unione stessa.
3. L'Unione garantisce in ogni circostanza la libertà, l'autonomia e l'eguaglianza di trattamento di tutti i cittadini, i gruppi e gli organismi.

ART. 20
ACCESSO AGLI ATTI

1. Tutti gli atti dell'Unione sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Responsabile del procedimento, che ne vieti l'esibizione conformemente a quanto previsto dal regolamento di cui al successivo comma 7, qualora la loro diffusione possa pregiudicare il diritto di riservatezza, delle persone, dei gruppi e delle imprese. Per l'accesso agli atti, i consiglieri dell'Unione hanno le medesime prerogative dei consiglieri comunali.
2. Anche se in presenza del diritto di riservatezza, va garantita ai soggetti interessati la visione degli atti relativi ai procedimenti la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere i loro interessi giuridici.
3. Il Responsabile del procedimento ha facoltà di difendere l'accesso ai documenti richiesti sino a quando la loro conoscenza possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento

12/8/11

dell'attività amministrativa. Non è comunque ammesso l'accesso agli atti preparatori nel corso della formazione dei provvedimenti riguardanti atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, degli atti interni ai procedimenti tributari e di quelli relativi ai procedimenti disciplinari, salvo diverse disposizioni di legge.

4. E' considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, foto-cinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni, formati dall'Amministrazione, o comunque dalla stessa utilizzati ai fini dell'attività amministrativa.
5. Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dal Regolamento del comune capofila. L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di produzione, salve le vigenti disposizioni in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e misura.
6. La richiesta di accesso dei documenti deve essere motivata e deve riguardare documenti formati dall'amministrazione o da questa detenuti stabilmente.
7. Il regolamento:
 - a. disciplina il rilascio di copie di atti previo pagamento dei soli costi;
 - b. detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardino.
8. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso sono ammessi soltanto nei casi stabiliti dal presente articolo.

ART. 21

DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI

1. I consiglieri rappresentano l'intera comunità dell'Unione ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.
2. I consiglieri esercitano le funzioni e godono delle prerogative stabilite dalla legge, secondo le procedure e le modalità previste dal regolamento interno del Consiglio.
3. I consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni, osservando le procedure stabilite dalle leggi e dai regolamenti dell'Unione.

ART. 22

DIRITTO DI INFORMAZIONE

1. Tutti gli atti dell'Amministrazione sono pubblici, e devono essere adeguatamente pubblicizzati.
2. La pubblicazione, di norma, avviene nell'Albo pretorio *on line* dell'Unione.

ART. 23

ISTANZE, RECLAMI, PETIZIONI E PROPOSTE

1. Le persone fisiche, singole o associate, residenti nel territorio dell'Unione, hanno la facoltà di rivolgere istanze, petizioni e proposte per promuovere interventi per la miglior tutela di interessi collettivi, o lamentare disfunzioni o irregolarità, al Presidente.
2. Tutte le istanze devono essere prese in considerazione e produrre un atto scritto con il quale il Presidente formula le valutazioni conseguenti e fornisce adeguata risposta nel termine di 30 giorni dal ricevimento dell'istanza stessa.
3. Gli iscritti nelle liste elettorali dei Comuni aderenti all'Unione possono rivolgersi in modo associato, nel numero minimo di cinquanta firmatari, agli organi dell'Unione, secondo le

12/8/11

rispettive competenze, per richiedere, in maniera motivata, l'assunzione o il cambiamento di indirizzi operativi, l'adozione o la revoca di provvedimenti, proporre l'integrazione o la riduzione di documenti programmatici, miglioramenti organizzativi di servizi e quant'altro abbia comunque caratteristica di rilevanza nell'ambito del territorio.

4. I documenti di cui al precedente comma 3, devono essere esaminati dall'Organo competente entro sessanta giorni dal loro ricevimento, dandone avviso al primo firmatario.

ART. 24 REFERENDUM CONSULTIVO

1. Il referendum consultivo è l'istituto con il quale gli elettori dei Comuni aderenti all'Unione sono chiamati a pronunciarsi in merito a temi di esclusiva competenza dell'Unione stessa e di rilevante interesse sociale, esprimendo sul tema, o sui temi proposti, il proprio assenso o dissenso. Il carattere consultivo del referendum è garantito dal fatto che l'esito della consultazione non pone l'obbligo agli organi eletti di conformarsi al risultato del voto espresso dal corpo elettorale. Il referendum consultivo può essere limitato anche ad una parte del territorio dell'Unione.
2. Il referendum consultivo può essere indetto:
 - a. per deliberazione del Consiglio dell'Unione, il quale fissa il testo da sottoporre agli elettori;
 - b. su richiesta presentata da almeno un Consiglio Comunale dei comuni aderenti;
 - c. da almeno 1.000 elettori iscritti nelle liste elettorali dei Comuni dell'Unione al primo gennaio dell'anno nel quale viene presentata la richiesta. La domanda deve contenere il testo da sottoporre agli elettori e viene presentata al Presidente dell'Unione.
3. Il referendum consultivo può essere svolto:
 - a. Prima di procedere all'approvazione di provvedimenti, con carattere di consultazione preventiva;
 - b. Dopo l'approvazione di atti deliberativi da parte degli organi competenti.
4. L'oggetto del referendum deve rientrare fra le materie di esclusiva competenza dell'Unione e di rilevante interesse sociale. Non è ammesso il referendum consultivo in materia di tributi, conti consuntivi, mutui, regolamenti interni, designazione e nomine di rappresentanti in Enti e aziende o società.
5. L'ammissione della richiesta referendaria, sia riguardo all'ambito della materia a cui si riferisce il quesito ed alla sua chiarezza ed intelligibilità, sia riguardo al numero, alla qualificazione e alla riconoscibilità dei sottoscrittori, è rimessa al giudizio di una Commissione di garanti, composta dal Prefetto o suo delegato in qualità di Presidente, da un magistrato nominato dal Presidente del Tribunale e dal Segretario dell'Unione in qualità di componenti.
6. I referendum sono convocati dal Presidente e possono essere effettuati due volte all'anno nei periodi dal 15 aprile al 15 giugno e dal 15 ottobre al 15 dicembre, non in coincidenza con altre consultazioni elettorali. La consultazione si effettua durante una sola giornata festiva. La votazione per il referendum si svolge a suffragio universale con il voto libero e segreto, al quale partecipano gli iscritti nelle liste elettorali dei Comuni aderenti interessati alla consultazione.
7. Il quesito sottoposto a referendum è dichiarato accolto se alla votazione ha partecipato il 50 per cento più uno degli elettori che hanno votato nelle ultime elezioni amministrative dei comuni facenti parte dell'Unione.
8. Entro quindici giorni dalla proclamazione dei risultati dei referendum, il Presidente dell'Unione sottopone al Consiglio e alla Giunta, a seconda della competenza, i risultati del referendum. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie dev'essere deliberato, con adeguate motivazioni, dalla maggioranza dei Consiglieri in carica o dei componenti in

12/8/11

carica della Giunta, a seconda delle competenze. Uno stesso quesito non può essere sottoposto a referendum nel corso della durata in carica di un Consiglio.

9. Le ultime norme per l'indizione e l'organizzazione del referendum sono stabilite da apposito regolamento. La normativa referendaria farà riferimento, per quanto compatibile alle procedure adottate per lo svolgimento dei referendum abrogativi di leggi statali, adeguandole alla dimensione locale della consultazione ed eventuale ai fini della loro semplificazione ed economicità.
10. I Comuni facenti parte dell'Unione forniscono adeguato supporto tecnico di locali ed attrezzature per consentire il regolare svolgimento dei referendum.

ART. 25

DIRITTO DI INTERVENTO NEI PROCEDIMENTI

1. Chiunque sia portatore di un diritto o di un interesse legittimo coinvolto in un procedimento amministrativo, ha facoltà di intervenire con le modalità di cui all'apposito regolamento.
2. In accoglimento di osservazioni e proposte presentate dai soggetti interessati al procedimento, l'Amministrazione può procedere, senza pregiudizio dei diritti di terzi, e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, a trovare accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero, nei casi previsti dalla legge, in sostituzione di questo.
3. Gli accordi sostitutivi di provvedimenti sono soggetti ai medesimi controlli previsti per questi ultimi e sono stipulati per iscritto, salvo che la legge disponga altrimenti.
4. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, l'Amministrazione recede unilateralmente dall'accordo, provvedendo a liquidare un indennizzo in relazione ai pregiudizi eventualmente a danno del privato.

ART. 26

CONFERENZA DEI SERVIZI

1. Al fine di una semplificazione dell'azione amministrativa, qualora sia opportuno effettuare l'esame di più interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, Il Presidente indice un Conferenza dei servizi.
2. La Conferenza può essere indetta anche quando l'Amministrazione debba acquisire intese, concertazioni, nulla osta o assensi comunque denominati.
3. Si considera acquisito l'assenso dell'Amministrazione che, regolarmente convocata, non abbia partecipato alla Conferenza o vi abbia partecipato tramite rappresentanti privi della competenza ad esprimere definitivamente la volontà, salvo che essa non comunichi al Presidente il proprio motivato dissenso entro venti giorni dalla Conferenza stessa, ovvero dalla data di ricevimento delle comunicazioni delle determinazioni adottate, qualora queste ultime abbiano contenuto sostanzialmente diverso da quelle originariamente previste.

ART. 27

RAPPORTI CON I COMUNI COMPONENTI L'UNIONE

1. L'Unione invia ai Comuni aderenti, e alle Comunità sovracomunali cui questi appartengono, le deliberazioni adottate dagli organi collegiali.
2. Per argomenti di particolari rilievo, di competenza del Consiglio, possono essere richiesti pareri ai singoli Consigli comunali.
3. I Comuni membri partecipano all'attività amministrativa espletata dall'Unione attraverso:

12/8/11

- a. l'esercizio dei diritti e delle prerogative da parte dei Consiglieri;
- b. l'esercizio della facoltà da parte di ogni Consiglio comunale di chiedere al presidente dell'Unione la convocazione del Consiglio per la trattazione dei problemi di interesse comune, con l'obbligo del Presidente di provvedere nei termini di cui all'art. 16, comma 2, del presente statuto;
- c. l'esercizio del diritto da parte di almeno un Consiglio Comunale di richiesta del referendum consultivo ai sensi del precedente art. 23 comma 2, lett. b).

ART. 28

RAPPORTI CON ALTRI ENTI E ASSOCIAZIONI

1. L'unione favorisce l'attività delle associazioni, dei comitati o degli enti esponenziali operanti sul proprio territorio, sostiene e valorizza le libere forme associative, la loro costituzione e potenziamento, con particolare riguardo a quelle che perseguono, senza scopo di lucro, finalità scientifiche, culturali, di promozione sociale e civile, di salvaguardia dell'ambiente naturale e del patrimonio artistico e culturale, di assistenza, sportive, del tempo libero, in quanto strumento di formazione della popolazione.
2. A tal fine viene incentivata la partecipazione di detti organismi alla vita amministrativa dell'Unione, attraverso la possibilità di presentare memorie, documentazioni, osservazioni utili alla formazione dei programmi di intervento pubblico ed alla soluzione dei problemi amministrativi. Possono essere attivate anche forme di consultazioni per l'esame di problemi specifici.
3. l'Unione potrà inoltre intervenire con la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari o con l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere, a sostegno delle iniziative promosse dagli organismi di cui al primo comma, nel rispetto dei modi e delle forme dell'apposito regolamento.

ART. 29

OBIETTIVI DELL'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA E DELLA GESTIONE

1. L'Unione informa la propria attività amministrativa e la gestione ai principi di democrazia, di partecipazione, di trasparenza, di efficienza, di efficacia, di economicità e di semplicità delle procedure.

TITOLO III

ORGANIZZAZIONE

ART. 30

PRINCIPI STRUTTURALI ED ORGANIZZATIVI

1. L'azione amministrativa deve tendere al progressivo avanzamento del grado di raggiungimento dei risultati, riferiti alla qualità dei servizi e delle prestazioni, alla semplificazione dei procedimenti, al contenimento dei costi, all'estensione dell'ambito di fruibilità delle prestazioni e dei servizi resi all'utenza facente parte dell'Unione.

ART. 31

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

1. L'Unione dispone di uffici propri e/o si avvale di quelli dei comuni aderenti.

12/8/11

2. L'organizzazione è improntata a criteri di autonomia operativa, funzionalità e di economicità di gestione, al rispetto dei principi della professionalità e della responsabilità nel perseguimento degli obiettivi programmatici stabiliti dagli organi istituzionali.
3. La dotazione organica dell'Unione può essere costituita da:
 - a. Personale proprio;
 - b. Personale comandato e/o distaccato dai Comuni;
 - c. Personale dei comuni facenti parte dell'unione, utilizzato temporaneamente.
4. Per una innovativa e funzionale organizzazione degli uffici, saranno adottate metodologie e tecnologie, tra cui: automazione ed informatizzazione degli uffici più idonee a rendere efficiente ed efficace l'azione amministrativa.
5. Per lo svolgimento delle competenze relative alla gestione coordinata dei servizi di cui sopra, dovranno essere messi a disposizione uffici da parte dei singoli Comuni in misura paritaria.
6. L'organizzazione dei servizi gestiti in modo coordinato è improntata a criteri di autonomia operativa, funzionalità e di economicità di gestione, al rispetto dei principi della professionalità e della responsabilità nel perseguimento degli obiettivi programmatici stabiliti dagli organi istituzionali.
7. La dotazione organica messa a disposizione della gestione coordinata dei servizi *de quibus*, può essere costituita da personale utilizzato secondo le modalità di cui al secondo comma del presente articolo.
8. L'Unione si avvarrà prioritariamente di personale dei singoli comuni aderenti; solo in caso di rilevante mole di lavoro, cui non si riesce a far fronte con il personale a disposizione, si potrà procedere ad assunzioni a tempo determinato o al conferimento di incarichi professionali. Per l'assunzione di personale proprio, si potrà procedere solo previo accordo di programma adottato dai Sindaci che disciplini stato giuridico, economico, nonché modalità con cui tale personale, in caso di scioglimento potrà transitare ai Comuni o, in caso di indisponibilità degli enti a riceverlo, le modalità da seguire per l'avvio e l'esecuzione delle procedure di mobilità.

ART. 32 **SEGRETARIO DELL'UNIONE**

1. Il Segretario dell'Unione coincide con il Segretario del Comune capofila.
2. La sede dell'Unione ai sensi del comma 1 dell'art. 5 è il Comune di Piraino.
3. Il trattamento economico del segretario sarà regolato dalle parti con separato atto della Giunta dell'Unione.
4. Per la disciplina, nonché per il ruolo e le funzioni assegnate al Segretario dell'Unione, si rinvia a quanto disposto dagli articoli 97 e seguenti del TUEL per il Segretario comunale.

ART. 33 **RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI**

1. Qualora l'Unione si volesse avvalere di responsabili di uffici e dei servizi, essi saranno individuati, secondo le modalità di cui alla normativa in materia. Essi provvederanno agli atti di gestione, individuati dal TUEL.
2. Le competenze delle strutture saranno elencate nel funzionigramma che farà parte integrante del regolamento degli uffici e dei servizi.

TITOLO IV **FINANZA E CONTABILITA'**

12/8/11

ART. 34
ATTIVITA' FINANZIARIA

1. L'Unione, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica locale, ha un'autonomia finanziaria fondata sulla certezza di risorse proprie e trasferite.
2. L'Unione presenta una finanza locale fondata su:
 - a. Contributi erogati dallo Stato.
 - b. Contributi erogati dalla Regione.
 - c. Trasferimenti operati dai comuni componenti l'Unione, sulla base dei bilanci.
 - d. Tasse, imposte, tributi e diritti per servizi pubblici gestiti dall'Unione.
 - e. Contributi comunitari.
 - f. Altre entrate.

ART. 35
BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

1. L'Unione, previo accordo programmatico annuale con i Comuni e secondo i termini e le modalità previsti per i Comuni stessi, di norma entro il 31-dicembre – e comunque nei tempi fissati per i bilanci degli enti locali – delibera il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario dell'anno successivo.
2. L'attività economico-finanziaria è regolata dalle norme di contabilità proprie degli enti locali.

ART. 36
REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

1. La revisione economico-finanziaria è affidata ad un organo di revisione nominato dal Consiglio ai sensi del D. Lgs. 267/00 e della legislazione regionale vigente.

ART. 37
SERVIZIO DI TESORERIA

1. Il servizio di tesoreria è svolto dall'istituto bancario che offra condizioni migliori e più vantaggiose, prescelto a seguito di apposita procedura negoziata di affidamento dell'appalto di servizi.
2. Il rapporto con il tesoriere è regolato dalla legge e dalla convenzione stipulata con la banca tesoriere.

TITOLO V
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 38
COSTITUZIONE

1. L'Unione si costituisce a seguito della sottoscrizione dell'atto costitutivo il cui schema sarà approvato dai Consigli comunali contestualmente al presente Statuto.

ART. 39
NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto si rinvia alla normativa statale e regionale in materia di ordinamento degli enti locali.

12/8/4